

COMUNE DI ASSISI

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizi Operativi e Ambientali

P. IVA 00313820540-Tel. 8138244-8138260-8064077

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con D.C.C. n. 47 del 25.03.02

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n° 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- b) stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione, anche per i rifiuti urbani prodotti in aree non comprese nei perimetri in cui si svolgono i servizi;
- c) promuove il recupero di materiali dai rifiuti;
- d) prevede una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali non assimilati.

Art. 2 - Finalità e campo di applicazione del regolamento

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti.

2. In particolare l'organizzazione del servizio di gestione deve tendere alla riduzione della quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale, incentivando le forme, economicamente compatibili, di reimpiego, di riciclaggio e recupero di materie.

3. Il presente regolamento si applica, nel rispetto delle norme sovraordinate, alla gestione dei rifiuti prodotti nel territorio comunale, coordinando i servizi alle disposizioni previste del Titolo I, Capo III, del D.L.vo n° 22/1997.

Art- 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per "D.22" il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni;
2. per "D. 158" il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche e integrazioni;
3. per "rifiuto", qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie elencate nell'allegato A del D. 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso ovvero sia in obbligo di disfarsi;
4. per "produttore", la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
5. per "detentore" il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
6. per "gestione", la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento;

7. per "servizi", le attività necessarie alla gestione dei rifiuti urbani;
8. per "Servizio" la struttura dell'Ente che provvede alla gestione dei rifiuti urbani;
9. per "raccolta", l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
10. per "raccolta differenziata", la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
11. per "smaltimento", le operazioni elencate nell'allegato B al D. 22;
12. per "recupero", le operazioni elencate nell'allegato C al D. 22;
13. per "luogo di produzione dei rifiuti", uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
14. per "stoccaggio", le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B al D. 22, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C dello stesso D.22 ;
15. per "deposito temporaneo", il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;
16. per "isola o stazione ecologica", centro di raccolta recintato, predisposto per consentire agli utenti, negli orari di apertura, di conferire in specifici contenitori le diverse frazioni merceologiche di rifiuti e ritirare attestazione del quantitativo depositato per frazione;
17. per “ piattaforma ecologica”, area attrezzata con idonei contenitori per la raccolta differenziata, con o senza dispositivi meccanici di scomparsa per interrimento;
18. per "frazione umida dei rifiuti" la parte putrescibile ad alto tasso di umidità dei rifiuti, come quelli provenienti da utenze domestiche singole e collettive, mense, giardini, centri di ristorazione, industrie agro-alimentari e simili;
19. per "frazione secca dei rifiuti", la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi;
20. per "Progetto approvato" si intende il progetto di gestione igiene urbana approvato dalla G.C. ed in vigore al momento.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto potranno essere approvate con apposito provvedimento.

Art. 4 - Classificazioni e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.22 e successive integrazioni e modificazioni, in conformità agli altri regolamenti comunali, al piano regionale di settore vigente ed alle disposizioni finanziarie e fiscali vigenti per gli enti locali.

2. Nel presente regolamento sono utilizzate le classificazioni di cui all'art. 7 del D.22 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Ai fini del presente regolamento i rifiuti urbani vengono così suddivisi:

a) Rifiuti urbani interni, intendendo come tali:

a.1 rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

a.2 i rifiuti assimilati agli urbani, provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione;

b) Rifiuti urbani esterni, intendendo come tali:

b.1 i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

b.2 i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o su quelle private soggette ad uso pubblico;

b.3 i rifiuti giacenti sulle rive e sul letto dei corsi d'acqua;

b.4 i rifiuti vegetali (verde e legno) provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

b.5 i rifiuti cimiteriali assimilati ai rifiuti urbani;

b.6 i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, quali residui lignei, metallici, stoffe, cuoio e simili.

4. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D) del D. 22.

Art. 5 - Aspetti generali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono esercitate dal Comune in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/00.

2. L'Amministrazione Comunale organizza la gestione dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nelle forme previste dal D.Lgs. 267/00.

3. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, nella redazione dei piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, dovranno essere indicate nelle planimetrie di progetto le aree destinate al posizionamento dei contenitori. L'Unità Operativa del Comune responsabile della gestione del progetto approvato verifica preliminarmente l'esatto dimensionamento, la corretta ubicazione e le caratteristiche d'arredo delle aree così individuate.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Art. 6 - Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;

b) rifiuti provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi del successivo Capo 3 del Titolo II.

Art. 7 - Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni viene effettuato entro il perimetro stabilito nel progetto approvato. I servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni sono attuati mediante affidamento a ditta specializzata.

Art. 8 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani interni

1. La raccolta dei rifiuti, di cui al presente capo, è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico - ambientale ed il decoro pubblico.

2. Con il progetto approvato il Comune stabilisce le frequenze e le modalità della raccolta per le diverse zone del territorio comunale, che saranno adeguatamente comunicate all'utenza.

3. Il progetto approvato suddivide il territorio Comunale in zone che individuano sia la frequenza dello spazzamento che la raccolta in base alle varie necessità ed esigenze.

4. Il servizio di raccolta viene effettuato mediante idonei contenitori le cui dimensioni devono essere specificate nel progetto di cui al punto 3.

5. Il servizio di spazzamento viene effettuato con spazzatrice meccanica e manualmente dall'operatore secondo le indicazioni del progetto approvato.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 9 - Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo riguarda le attività gestionali (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale) delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- a) rifiuti provenienti dalla spazzamento delle strade ed aree pubbliche comunali;
- b) rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico nonché sull'alveo dei fossi;
- c) rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, parchi o giardini ed aree cimiteriali;
- d) rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani;
- e) rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni;
- f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale e parti metalliche e non metalliche asportate prima della cremazione, tumulazione e inumazione).

Art. 10 - Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato sulle aree e sulle strade individuate dal progetto approvato ed avviene nelle forme e nei modi previsti dallo stesso progetto.

Art. 11 - Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni

1. La raccolta dei rifiuti di cui al presente Capo II è effettuata con le seguenti modalità e frequenze:

a) nello spazzamento il Servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti. I materiali raccolti sono conferiti all'impianto di smaltimento;

b) la raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico interne al perimetro di raccolta individuato dal progetto approvato è realizzata con modalità compatibili con la natura del rifiuto. Al di fuori del perimetro il Servizio garantisce la raccolta, su segnalazione degli addetti dello stesso Servizio, dell'Amministrazione Comunale, del servizio di vigilanza e dei cittadini, con le modalità previste dal progetto approvato in ordine alla bonifica delle discariche abusive. Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere alla installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi presso gli impianti gestiti dal Servizio;

c) la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi, parchi e giardini ed aree cimiteriali è realizzata con le seguenti modalità:

c.1 di norma mediante conferimento al servizio di raccolta differenziata attraverso contenitori dedicati, presso le stazioni ecologiche o direttamente all'impianto individuato dalla ditta appaltatrice;

c.2 quando si tratta di quantitativi limitati (massimo Kg. 50) e nel caso di residui di potatura di pezzatura ridotta, mediante immissione nei cassonetti destinati alla raccolta ordinaria. Il conferimento nei cassonetti è comunque limitato alle sole giornate di martedì, mercoledì e giovedì ed è precluso nei giorni prefestivi e festivi, anche infrasettimanali;

c.3 quando si tratta di quantitativi rilevanti ovvero di residui di potatura di grossa pezzatura, mediante consegna, alla stazione ecologica. In tal caso i rifiuti dovranno essere sistemati in maniera da impedirne la dispersione;

d) i rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani, quali ceri, carte, cartoni e plastiche e altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura, debbono essere raccolti e conferiti al servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani e assimilati;

e) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni debbono essere raccolti e smaltiti come disposto dalle vigenti normative.

In particolare:

e.1 i resti lignei del feretro, i simboli religiosi della cassa, le stoffe e il cuoio, i resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano previa eventuale riduzione delle dimensioni, se necessaria, debbono essere raccolti in appositi imballaggi a perdere flessibili e possono essere depositati provvisoriamente in apposite aree interne ai cimiteri, in attesa del conferimento al Servizio per l'avvio agli impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani cimiteriali.

e.2 i resti di lamiere di zinco o di piombo e gli altri residui metallici debbono essere raccolti in appositi imballaggi a perdere flessibili, in attesa di essere disinfettati ed avviati al recupero;

f) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali possono essere riutilizzati all'interno dell'area cimiteriale o essere destinati ad operazioni di recupero.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Art. 12 - Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali

1. Le disposizioni di cui al presente CAPO III si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D.22:

a) Rifiuti da attività commerciali [art.. 7, c.3, lett. e)];

b) Rifiuti da attività di servizio [art. 7, c. 3, lett. f)];

c) Rifiuti da attività sanitarie [art. 7, c. 3, lett h)], in particolare i rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;

d) Rifiuti da attività agricole [art. 7 c. 3, lett. a)] limitatamente alla commercializzazione al dettaglio dei prodotti derivanti dalle attività florovivaistiche, agro-colturali ed agro-industriali;

e) Rifiuti da attività artigianali e industriali: [art. 7, c. 3, lett. c) d)] limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi, e con l'esclusione delle superfici nelle quali è effettuata la lavorazione di prodotti non assimilabili (tossici e nocivi), così come previsto dall'art. 68, c. 2, lett. e) del D.Lgs. 507/93.

2. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono considerati assimilabili agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:

a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D.22, [art. 7 c. 4];

b) rispondono ai criteri qualitativi e ai criteri quantitativi di assimilazione esposti ai successivi articoli 13 e 14.

Art. 13 - Criteri qualitativi di assimilazione

1. In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 18, c. 2, lett. d) del D.22, si considerano assimilabili agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività individuate al precedente art. 12 e di seguito riportati:

a) imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), conferiti con le modalità di cui al titolo III;

b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta e lattine e simili);

c) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane;

d) cassette;

e) accoppiati quali: carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;

f) frammenti e manufatti di vimini e sughero;

g) paglia e prodotti di paglia;

h) scarti di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;

i) scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;

j) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci, e juta;

k) feltri e tessuti non tessuti;

l) pelle e similpelle;

m) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

n) imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali: lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;

o) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

p) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

q) frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;

r) manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

s) nastri adesivi;

t) cavi e materiale elettrico in genere;

u) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

v) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

w) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura) anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);

x) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

y) accessori per l'informatica;

2. Rimane tuttavia a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

3. Restano nell'ambito del servizio comunale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti e di conseguenza assoggettate alla relativa tassa comunale.

Art. 14 - Organizzazione dei servizi e modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani viene effettuato entro il perimetro stabilito nel progetto approvato. Esso avviene nelle forme e nei modi previsti dallo stesso progetto per i rifiuti urbani interni.

CAPO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 15 - Disposizioni e riferimenti

1. Per raccolta differenziata si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia e/o energia.

2. E' istituita la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, nei tempi previsti dal D.22 e dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti, i quantitativi percentuali minimi prescritti.

Art. 16 - Obiettivi della raccolta differenziata

1. Obiettivo primario della raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti urbani sotto elencate, è la riduzione dei quantitativi da destinare allo smaltimento definitivo.

2. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:

- a) carta e cartone,
- b) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc.) e rifiuti di imballaggio,
- c) frazione organica umida (F.O.U.),
- d) potature e sfalci,
- e) legno e ingombranti,
- f) indumenti usati,
- g) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bagni fotografici, bombolette spray),
- h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati,
- i) pile e batterie esauste,
- j) spazzatura meccanica stradale.

3. Gli obiettivi quantitativi minimi di raccolta differenziata, rispetto alla produzione totale dei rifiuti urbani, da raggiungere nell'ambito del Comune sono quelli fissati dalla normativa vigente.

Contribuiscono alla definizione quantitativa di tali obiettivi le tipologie di rifiuti urbani di cui al comma 2) lettere a - b - c - d - e - f del presente articolo.

Art. 17 - Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è definita dal progetto approvato dal Comune. Nello stesso sono indicate:

- a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere,
- b) le modalità di organizzazione della raccolta (es. porta a porta, contenitori stradali, stazioni ecologiche),
- c) le caratteristiche dei contenitori,
- d) le modalità e i tempi di conferimento,
- e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.

2. I rifiuti sono conferiti negli appositi contenitori distinti da colori diversi e da specifiche istruzioni scritte.

3. I rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

Art. 18 - Stazioni ecologiche

1. La stazione ecologica è un impianto recintato, presidiato nell'orario di apertura al pubblico, presso il quale gli utenti conferiscono, in distinti contenitori, le seguenti frazioni:

- a) Carta e cartone (Scatole, giornali, riviste, ecc...;
- b) Vetro (Bottiglie varie);
- c) Plastica (Contenitori per liquidi);
- d) Alluminio e banda stagnata (Lattine, scatolette, ecc..);
- e) Legno (Tavoli, porte, finestre, ecc....);
- f) Ferro (Reti da letto, caldaie, termosifoni, scaffalature, lavatrici);
- g) Verde (Erba , foglie e ramaglie);
- h) Frigo e congelatori;
- i) Ingombranti (Materassi, scale, tavoli, sedie, ecc...);
- j) Raccolta cartucce Toner;
- k) Raccolta tubi catodici;
- l) Raccolta di lampade a vapori di gas tossici;
- m) Raccolta contenitori “T” e/o “F” (Barattoli di vernice, bottiglie di trielina, e altri contenitori che contengono sostanze tossiche);
- n) Farmaci (medicinali e prodotti farmaceutici scaduti);
- o) Pile e batterie esaurite (Batterie al Nichel-Cadmio – Batterie al mercurio, ecc...)

Art. 19 – Piattaforma ecologica

1. La piattaforma ecologica è un'area attrezzata di piccola dimensione sulla quale vengono disposti i cassonetti di diverse tipologie, colori, per la raccolta differenziata. Dette aree vengono indicate nel progetto approvato dal comune e disposte in prossimità di vie, piazze quartieri aventi maggiore densità di popolazione.

2. La piattaforma deve essere in grado di ospitare i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, alluminio e plastica; Compatibilmente con i vincoli ambientali e del codice della Strada è auspicabile che tali piattaforme siano di tipo meccanizzato a scomparsa nel sottosuolo.

3. Per le aree di nuova urbanizzazione e lottizzazioni in genere dovranno essere previsti idonei spazi, da cedere al Comune, dove collocare le piattaforme.

Art. 20 - Servizio speciale "a chiamata"

1. Per alcune categorie di rifiuti urbani è istituito il servizio di raccolta differenziata "a chiamata".

2. I rifiuti ingombranti sono raccolti, di norma, con il sistema a chiamata domiciliare. L'utente deve predisporre i rifiuti da ritirare al piano strada, nel giorno fissato per il ritiro e con le modalità indicate dal Servizio.

3. Le potature e gli sfalci sono raccolti, di norma, con il sistema e le modalità indicate all'art. 11, comma 1, lettera c) del presente Regolamento.

4. È vietato depositare i rifiuti ingombranti, le potature e gli sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta degli R.S.U. o nelle relative piazzole.

Art. 21 - Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'art. 17, lettere g., h., i., nei contenitori e/o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il Servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.

In particolare:

a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita;

b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso tutte le farmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici;

c) i prodotti e contenitori etichettati "T e/o F" devono essere conferiti negli appositi punti di raccolta posizionati.

3. Tutte le tipologie di rifiuto di cui al presente articolo, possono essere conferite presso le stazioni ecologiche attivate sul territorio.

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 22 - Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei termini ed ai sensi di cui agli articoli dal 34 al 43 del D. 22.

2. L'Amministrazione Comunale organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata per permettere agli utenti di conferire gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, garantendo una efficace ed efficiente copertura del territorio.

Art. 23 - Norme relative alla gestione

1. L'utente deve raccogliere e conferire al Servizio, con le modalità stabilite al Capo IV Titolo II del presente Regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.

2. I "produttori e gli utilizzatori" sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi sono tenuti a provvedere alla ripresa gratuita, dopo l'uso, degli imballaggi multipli per il trasporto (imballaggi terziari). E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

3. Gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al Servizio, solo in raccolta differenziata e con le modalità stabilite dal progetto approvato.

TITOLO IV

GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 24 - Gestione dei rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.22, allo smaltimento dei rifiuti speciali, meglio specificati all'art. 4 del presente Regolamento, non assimilati agli urbani, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o detentori degli stessi, nei seguenti modi:

a) procedere direttamente, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, previa autorizzazione regionale e osservando le condizioni di cui all'art. 32 del D.22;

b) conferire i rifiuti a soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 10 del D. 22;

c) conferire, previa apposita convenzione, i rifiuti al servizio pubblico integrativo istituito dall'Amministrazione Comunale.

2. La convenzione di cui al precedente comma 1, lettera c) deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.

Art. 25 - Beni Durevoli

1. Non appena operativi gli accordi di programma di cui all'art. 25, comma 2, del D.22 e previa ampia comunicazione all'utenza, i beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria) che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

2. Sino a quando non sarà applicabile il comma precedente, i beni durevoli sono conferiti, a cura dell'utente, presso le stazioni ecologiche.

3. E' vietato depositare i beni durevoli all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti solidi urbani o nelle relative piazzole.

Art. 26 - Rifiuti Sanitari

1. I rifiuti sanitari devono essere depositati temporaneamente, stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti con le modalità stabilite dal D.M. 219 del 26.6.2000.

Art. 27 - Siringhe

1. Il Servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate con le modalità stabilite dal progetto approvato.

2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari.

Art. 28 - Carogne

1. Le carogne di animali da affezione sono conferite al Servizio con le modalità stabilite dal progetto approvato.

2. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua, sono rimosse a cura del Servizio e avviate allo smaltimento in relazione alle specifiche caratteristiche:

a) le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani;

b) le carogne di dimensioni maggiori, quali cani di grossa taglia, suini ed equini sono allontanate, previo nullaosta sanitario, dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o interrate o smaltite in discarica di I^a categoria.

3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel D.Lgs. 14 dicembre 1992, n° 508.

Art. 29 - Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 46 del D.22, i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con l'osservanza degli articoli 27 e 28 del suddetto Decreto.

2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono o in sosta vietata il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

Art. 30 - Fanghi di depurazione

1. I fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi, sono rifiuti speciali soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99.

2. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152 e successive modificazioni, è vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci o salmastre.

TITOLO V

SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I

DIVIETI

Art. 31 - Divieto di abbandono dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art.14 del D. 22., sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde o l'alveo di canali, torrenti e fiumi, come pure la immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.

Art.- 32 - Rispetto delle modalità di conferimento

1. E' fatto obbligo di osservare le puntuali disposizioni fissate dal progetto approvato riguardanti le modalità di conferimento delle diverse tipologie di rifiuti per quanto riguarda i tempi, l'utilizzo degli specifici contenitori e le indicazioni fornite del Servizio.
2. I rifiuti dovranno comunque essere conferiti negli appositi cassonetti di raccolta, nelle ore serali e notturne, dalle ore 18.00 alle ore 04.00.
3. E' vietato mettere nei contenitori materiale incandescente o acceso e di mettere i rifiuti domestici nei contenitori porta carte.

CAPO II

SANZIONI

Art. 33 - Violazioni del divieto di abbandono

1. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 23, commi 2 e 3, all'art. 25 comma 3 e all'art. 31, il Comune provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 50, comma 1°, del D.22.
2. Chiunque violi tali divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione si imputabile a titolo di dolo o colpa.
3. Il Sindaco, in virtù di quanto previsto dall'art. 14, comma 3 del D.22., dispone con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma precedente sono tenuti in solido la persona ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

5. Chiunque non ottempera all'Ordinanza incorre nella pena dell'arresto fino ad un anno come previsto nel secondo comma dell'art. 50 del D.22.

Art. 34 - Violazione delle modalità di conferimento

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il minimo di €.51,00 ed il massimo di €. 516,00 per effetto degli articoli 4 e 113, primo comma della L. 24/11/1981 n°689.

Art. 35 – Abrogazione atti precedenti

1. Il presente Regolamento abroga tutti i precedenti atti e Ordinanze.